

**NOTA**

---

del: Praesidium

alla: Convenzione

---

**Oggetto: Parte III: Disposizioni generali e finali**

---

**PARTE III: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Contenuto del documento:**

- **Pagina 2: Elementi principali**
- **Pagina 3: Tabella indicativa: Parte III: Articoli proposti riguardanti le disposizioni generali e finali rispetto ai trattati esistenti**
- **Pagina 4: Articoli**
- **Pagina 8: Articoli commentati**

## ELEMENTI PRINCIPALI

Il testo presentato alla Convenzione contiene alcune disposizioni che corrispondono alle disposizioni generali e finali già presenti nei trattati attuali e altre disposizioni che sono nuove, particolarmente in considerazione del fatto che la Costituzione sostituisce i trattati attuali, oppure modificano le disposizioni esistenti.

- L'articolo A mira ad abrogare i trattati attuali; esso cita i principali trattati abrogati dalla Costituzione rimandando tuttavia a un elenco completo, la cui elaborazione sarà affidata alla Conferenza intergovernativa, che dovrà enumerare i trattati e gli atti che modificano il TCE e il TUE. Questo rimando è giustificato dal carattere tecnico ed esauriente dell'elenco in questione.
- L'articolo B è una nuova disposizione, il cui obiettivo è di organizzare la successione della nuova entità "Unione europea" alla Comunità europea e alla vecchia Unione europea.
- L'articolo C determina il campo d'applicazione del trattato costituzionale. Esso riprende una disposizione che esiste nel TCE e la rende applicabile all'Unione europea.
- L'articolo D sancisce la compatibilità delle unioni regionali tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi con la Costituzione.
- L'articolo E, relativo ai protocolli, riprende una disposizione già esistente.
- L'articolo F fissa la procedura di modifica del trattato costituzionale. La procedura proposta è quella contenuta nell'articolo 48 TUE. Tuttavia la Convenzione, se lo desidera, può esaminare altre alternative, segnatamente quella attualmente prevista per l'elaborazione della Costituzione.
- L'articolo G fissa la procedura per la ratifica e l'entrata in vigore del trattato costituzionale. La procedura proposta è quella attualmente contenuta nell'articolo 52 TUE. Ciò implica che il trattato costituzionale non potrà entrare in vigore se non sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri firmatari. Il Praesidium propone questa procedura, che rispecchia la situazione attuale nella quale i trattati esistenti possono essere abrogati solo con il consenso di tutti gli Stati membri che ne sono parti. Si propone tuttavia di aggiungere un nuovo paragrafo in cui si stabilisce che il Consiglio europeo valuterà le conseguenze politiche di una eventuale mancata ratifica del trattato da parte di uno o più Stati membri.
- Gli articoli H e I, relativi alla durata del trattato costituzionale e alle lingue in cui è redatto, riprendono le disposizioni esistenti già nei trattati attuali, con i necessari adattamenti per tener conto delle nuove adesioni.

**TABELLA INDICATIVA: PARTE III: ARTICOLI PROPOSTI RIGUARDANTI LE  
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI RISPETTO AI TRATTATI ESISTENTI**

|   | Articoli nuovi | Articoli che riprendono disposizioni dei trattati esistenti, ma in misura parziale o con modifiche di merito | Articoli ripresi dai trattati esistenti, leggermente adattati o senza modifiche |
|---|----------------|--|---|
| <u>Articolo A</u> : Abrogazione dei precedenti trattati.                                      | ✓              |  |   |
| <u>Articolo B</u> : Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea. | ✓              |  |   |
| <u>Articolo C</u> : Campo di applicazione   |                | ✓  |   |
| <u>Articolo D</u> : Unioni regionali  |                |  | ✓   |
| <u>Articolo E</u> : Protocolli  |                |  | ✓   |
| <u>Articolo F</u> : Procedura di modifica del trattato costituzionale                         |                |  | ✓   |
| <u>Articolo G</u> : Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato costituzionale        |                | ✓  |   |
| <u>Articolo H</u> : Durata  |                |  | ✓   |
| <u>Articolo I</u> : Lingue  |                |  | ✓   |

**Nota:** I commenti contenuti nella sezione IV del documento chiariscono in quale misura ciascun progetto di articolo è fondato su uno o più articoli esistenti e illustrano qualsiasi modifica o eventuali elementi nuovi. Per avere una visione precisa del fondamento degli articoli, è necessario fare riferimento ai commenti.

## **PARTE III: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **ARTICOLI**

#### **Articolo A: Abrogazione dei precedenti trattati**

Alla data di entrata in vigore del trattato costituzionale, il trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, l'Atto unico del 17 febbraio 1986, il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e il trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 sono abrogati. Gli atti e trattati citati nell'allegato sono anch'essi abrogati.

#### **Articolo B: Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea.**

L'Unione europea succede alle Comunità europee e all'Unione in tutti i loro diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali, sorti prima dell'entrata in vigore del trattato costituzionale in virtù dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e passività delle Comunità e dell'Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell'Unione, adottati in virtù dei trattati e atti citati al paragrafo 1, restano in vigore se compatibili con la Costituzione. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte privilegiata d'interpretazione della Costituzione e degli atti precedenti alla sua entrata in vigore.

#### **Articolo C: Campo di applicazione**

1. Il trattato costituzionale si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e ... .
2. Il trattato costituzionale si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie in conformità della Parte II, articolo ... .
3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II del TCE], costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella [parte quarta del TCE] parte del trattato costituzionale  
Il trattato costituzionale non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

4. Il trattato costituzionale si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Il trattato costituzionale si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi precedenti:
  - a) il trattato costituzionale non si applica alle Faeröer,
  - b) il trattato costituzionale non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
  - c) il trattato costituzionale è applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

#### **Articolo D: Unioni regionali**

Il trattato costituzionale non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato costituzionale.

#### **Articolo E: Protocolli**

I protocolli allegati al presente trattato costituzionale ne costituiscono parte integrante.

#### **Articolo F: Procedura di modifica del trattato costituzionale**

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il trattato costituzionale. Tali progetti sono notificati ai parlamenti nazionali.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al trattato costituzionale. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

## **Articolo G: Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato costituzionale**

1. Il trattato costituzionale sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il trattato costituzionale entrerà in vigore il ..., se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
3. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato costituzionale, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato il trattato costituzionale e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

## **Articolo H: Durata**

Il trattato costituzionale è concluso per una durata illimitata.

## **Articolo I: Lingue <sup>1</sup>**

Il trattato costituzionale, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ..., i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

---

<sup>1</sup> Il presente articolo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.

**PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE**

**cui si applicano le disposizioni della [parte quarta]del trattato costituzionale**

- Groenlandia,
- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille Olandesi
  - Bonaire,
  - Curaçao,
  - Saba,
  - Sint Eustatius,
  - Sint Maarten
- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche,
- Bermuda.

---

\* [Allegato II del TCE] previsto nell'articolo C.

### PARTE III: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Articoli commentati

##### **Articolo A: Abrogazione dei precedenti trattati**

Alla data di entrata in vigore del trattato costituzionale, il trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, l'Atto unico del 17 febbraio 1986, il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e il trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 sono abrogati. Gli atti e trattati citati nell'allegato sono anch'essi abrogati.

##### **Commento:**

*Questo articolo mira ad abrogare il trattato di Roma del 1957 (TCE), l'Atto unico del 1986, il trattato sull'Unione europea del 1993 (TUE), nonché i trattati di Amsterdam e di Nizza e tutti gli altri trattati che li hanno modificati, considerato che le loro disposizioni sono sostituite dal trattato costituzionale.*

*Si propone di far riferimento a un allegato per l'enumerazione degli altri trattati e atti che modificano il TCE e il TUE e che devono essere abrogati in seguito all'entrata in vigore della Costituzione.*

*La stesura di un tale allegato non è compito facile, considerato che essa implica l'esame di tutti i trattati che modificano il TCE e il TUE, compresi gli atti di adesione, per verificare se contengono disposizioni ancora applicabili che occorrerà o integrare nella Costituzione o lasciare in una parte distinta.*

*Si suggerisce che la Convenzione non elabori tale elenco e che rammenti al Consiglio europeo la necessità che sia elaborato prima della fine dei lavori della CIG.*



## **Articolo B: Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea**

L'Unione europea succede alle Comunità europee e all'Unione in tutti i loro diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali, sorti prima dell'entrata in vigore del trattato costituzionale in virtù dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e passività delle Comunità e dell'Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell'Unione, adottati in virtù dei trattati e atti citati al paragrafo 1, restano in vigore se compatibili con la Costituzione. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte privilegiata d'interpretazione della Costituzione e degli atti precedenti alla sua entrata in vigore.

### ***Commento:***

*Questa disposizione mira ad organizzare la successione della nuova entità "Unione europea" nei diritti e obblighi della Comunità europea e dell'Unione europea, come pure il mantenimento dell'acquis esistente alla data di entrata in vigore del trattato costituzionale (accordi internazionali, diritto derivato, giurisprudenza, diritti e obblighi dei terzi) nell'ipotesi in cui il trattato costituzionale sia ratificato da tutti gli Stati membri.*

*Si propone di sancire il principio della successione in questo articolo e di rinviare a un protocollo per quanto concerne l'elencazione dei numeri degli atti che devono essere ripresi dalla nuova entità.*

*Si suggerisce che la Convenzione non elabori tale protocollo e che richiami l'attenzione del Consiglio europeo sulla necessità che sia elaborato prima della fine della CIG.*

## Articolo C: Campo di applicazione

1. Il trattato costituzionale si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e .....
2. Il trattato costituzionale si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie in conformità della Parte II, articolo ... .
3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II del TCE], costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella [parte quarta del TCE] parte del trattato costituzionale. Il trattato costituzionale non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.
4. Il trattato costituzionale si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Il trattato costituzionale si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi precedenti:
  - a) il trattato costituzionale non si applica alle Faeröer,
  - b) il trattato costituzionale non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
  - c) il trattato costituzionale è applicabile alle isole Normanne e all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

### **Commento:**

*Questa disposizione riprende l'articolo 299 TCE (con i necessari adattamenti tecnici), ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma. Si è ritenuto infatti che tale comma, in quanto base giuridica, dovesse essere collocato insieme alle altre basi giuridiche nella Parte II della Costituzione.*

*Si richiama l'attenzione della Convenzione sul fatto che l'articolo 299 TCE non si applica al TUE. Pertanto, la sostituzione in tale disposizione del termine "trattato" con "trattato costituzionale" pone il problema del campo di applicazione del trattato costituzionale.*

*Questa disposizione dovrà essere adattata in seguito all'entrata in vigore dei trattati di adesione.*

## **Articolo D: Unioni regionali**

Il trattato costituzionale non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato costituzionale.

### ***Commento:***

*Questa disposizione riprende l'articolo 306 TCE. Nel quadro dell'eventuale ulteriore dibattito sulla cooperazione rafforzata, la Convenzione potrebbe esaminare il campo di applicazione dell'articolo in questione e/o la sua interazione con tali disposizioni sulla cooperazione rafforzata. Per il momento si raccomanda tuttavia di mantenere il testo dell'articolo nella sua forma attuale.*

## **Articolo E: Protocolli**

I protocolli allegati al presente trattato costituzionale ne costituiscono parte integrante.

### ***Commento:***

*Questa disposizione riprende una disposizione che già esiste nel TUE e nel TCE.*

*I protocolli attualmente esistenti, tanto quelli allegati al TUE o al TCE quanto quelli allegati ai due trattati, dovrebbero continuare ad essere allegati al nuovo trattato costituzionale.*

*La Convenzione potrebbe richiamare l'attenzione della CIG sulla necessità che questa esamini la sorte dei protocolli.*

## **Articolo F: Procedura di modifica del trattato costituzionale**

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il trattato costituzionale. Tali progetti sono notificati ai parlamenti nazionali.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al trattato costituzionale. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

### ***Commento:***

1. *Quest'articolo riprende l'articolo 48 TUE . In linea col suggerimento del Gruppo "Ruolo dei Parlamenti nazionali" si può prevedere l'aggiunta a questa disposizione del paragrafo 2 seguente:*

*"La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri può essere preparata da una Convenzione convocata dal Presidente del Consiglio europeo e composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri e del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Al termine dei lavori, la Convenzione adotta per consenso una raccomandazione rivolta alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri."*

2. *Si richiama l'attenzione della Convenzione anche sui seguenti punti:*

- *Qualora la Convenzione voglia esaminare una procedura diversa da quella dell'articolo 48 TUE e da quella attualmente seguita per l'elaborazione della Costituzione, sussistono tuttavia varie questioni di procedura che dovrebbero essere risolte in via preliminare:*

*Possibilità di modifica della Costituzione da parte del Consiglio o mantenimento della Conferenza degli Stati membri?*

- a) *A chi spetta l'iniziativa di tale modifica?*
  - b) *Modifica all'unanimità o a maggioranza qualificata?*
  - c) *Quale procedura di partecipazione della Commissione e del Parlamento europeo?*
  - d) *Quale procedura di partecipazione dei parlamenti nazionali?*
  - e) *Quale ruolo per il Congresso, qualora fosse istituito?*
- *Qualora optasse per una procedura da quella dell'articolo 48 TUE, la Convenzione potrebbe esaminare la possibilità di instaurare una procedura che preveda, per modifiche di lieve entità, il ricorso unicamente alla CIG. Potrebbe esaminare inoltre l'opportunità di prevedere in alcune disposizioni la possibilità che esse siano modificate dal Consiglio o dal Consiglio europeo, all'unanimità o a maggioranza qualificata, analogamente a quanto già esiste in alcuni casi (per esempio, l'articolo 213 TCE per quanto riguarda il numero dei commissari).*
  - *Questa disposizione comporta la necessità di stabilire le linee da seguire nell'eventualità che uno Stato membro non ratifichi una modifica del trattato.*

## Articolo G: Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato costituzionale

1. Il trattato costituzionale sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il trattato costituzionale entrerà in vigore il ..., se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
3. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato costituzionale, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato il trattato costituzionale e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

### Commento:

*Questa disposizione riprende in sostanza gli articoli 52 TCE e 313 TCE.*

*Secondo l'articolo 48 TUE, che prevede la procedura di modifica del trattato: "Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali"; ciò implica che il trattato costituzionale potrà entrare in vigore solo se ratificato da tutti gli Stati membri firmatari. Pertanto, nel caso in cui almeno uno degli Stati firmatari non ratificasse il trattato costituzionale, quest'ultimo non potrebbe entrare in vigore e resterebbero in vigore i trattati attuali.*

*In questo caso, spetterebbe agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione il compito di valutare le conseguenze politiche. Il presente articolo contiene pertanto una disposizione (paragrafo 3) che non figura nei trattati attuali e che prende in considerazione l'ipotesi in cui uno o più Stati membri non abbiano portato a termine entro due anni, per un motivo qualsiasi, le procedure interne di ratifica. In tal caso, il Consiglio europeo sarebbe chiamato a valutare le conseguenze politiche di tale situazione.*

*Alcuni contributi presentati alla Convenzione propongono che, una volta raggiunta una soglia da stabilire nel trattato costituzionale, quest'ultimo entri in vigore, al di là della procedura dell'articolo 48 TUE, per gli Stati che lo hanno ratificato (cfr. l'articolo x+6, paragrafo 2 del testo del PPE; articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell'accordo relativo all'entrata in vigore del trattato sulla Costituzione europea del progetto di Costituzione presentato dalla Commissione; articolo 47 del progetto Spinelli).*

*Da un punto di vista giuridico, benché tale possibilità sia prevista dall'articolo 24 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ("Un trattato entra in vigore in base alle modalità ed alla data fissate dalle disposizioni in esso contenute o mediante accordo tra gli Stati che hanno partecipato ai negoziati"), essa pone dei problemi rispetto ai trattati esistenti nel caso in cui uno o più Stati firmatari non ratifichino il trattato costituzionale. Infatti, in caso di mancata ratifica del trattato costituzionale da parte di uno o più Stati firmatari, occorre stabilire quale sarebbe il destino dei trattati attuali. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (articolo 54), un trattato può essere abrogato solo in base alle disposizioni del trattato stesso o con il consenso di tutte le parti del trattato. Poiché i trattati attuali non contengono nessuna disposizione relativa alla loro abrogazione, essi possono essere abrogati soltanto con il consenso di tutti gli Stati membri che ne sono parti (ovvero i 15 nella fase attuale, i 25 dopo l'entrata in vigore dei trattati di adesione). In mancanza di un'abrogazione dei vecchi trattati con l'accordo di tutti gli Stati membri dell'Unione, detti trattati resterebbero in vigore.*

**Articolo H: Durata**

Il trattato costituzionale è concluso per una durata illimitata.

***Commento:***

*Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 51 TUE e dell'articolo 312 TCE.*

## **Articolo I: Lingue <sup>1</sup>**

Il trattato costituzionale, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ..., i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

### ***Commento:***

*Questa disposizione riprende l'articolo 53 TUE e l'articolo 314 TCE. Dovrebbe essere oggetto di adattamenti in seguito all'entrata in vigore dei trattati di adesione.*

---

<sup>1</sup> Il presente articolo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.



## **CONSIDERAZIONI FINALI**

*Si richiama l'attenzione della Convenzione sui tre punti seguenti:*

- 1) Alcune disposizioni che attualmente figurano nella parte sesta del TCE ("Disposizioni generali e finali") dovrebbero figurare in una sezione specifica della parte seconda del trattato costituzionale, qualora non siano inserite in altre sezioni della parte seconda.*
- 2) L'articolo 46 TUE, che figura tra le disposizioni finali di detto trattato, dovrebbe essere collocato nella rubrica "Corte di giustizia" della parte seconda. Dovrebbe inoltre essere modificato per tener conto della fusione dei trattati e, eventualmente, delle conclusioni del circolo di discussione sulla Corte di giustizia. Qualora si desideri mantenere la situazione attuale, alcune parti di detta disposizione, come la lettera e), dovrebbero essere conservate.*
- 3) La Convenzione dovrebbe inoltre esaminare il mantenimento, la collocazione e le eventuali modifiche dell'articolo 47 TUE, che figura a sua volta tra le disposizioni finali di detto trattato, una volta precisato l'esatto contenuto delle disposizioni della Costituzione in materia di politica estera e di sicurezza comune.*

**PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE**

cui si applicano le disposizioni della [parte quarta]del trattato costituzionale

- Groenlandia,
  - Nuova Caledonia e dipendenze,
  - Polinesia francese,
  - Terre australi ed antartiche francesi,
  - Isole Wallis e Futuna,
  - Mayotte,
  - Saint Pierre e Miquelon,
  - Aruba,
  - Antille Olandesi
    - Bonaire,
    - Curaçao,
    - Saba,
    - Sint Eustatius,
    - Sint Maarten
  - Anguilla,
  - Isole Cayman,
  - Isole Falkland,
  - Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
  - Montserrat,
  - Pitcairn,
  - Sant'Elena e dipendenze,
  - Territori dell'Antartico britannico,
  - Territori britannici dell'Oceano indiano,
  - Isole Turks e Caicos,
  - Isole Vergini britanniche,
  - Bermude.
- 

---

\* [Allegato II del TCE] previsto nell'articolo C.